



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Bari, 23.11.1994.

f.l. 222/A

Prot. n. 262/



Al Sig. Presidente Consiglio regionale

S E D E

e, p. c.

Consigliere regionale

Prof. Isabella Massafra

S E D E

Oggetto: L.R. "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale" (Fl. 222/A)

In riferimento alla legge regionale indicata in oggetto s'informa che, per mera disattenzione è stato omissso d'inserire il nominativo del consigliere Massafra, che sostituiva Pizzicoli nella seduta del 13 ottobre 1994, sia nell'elenco dei presenti che nella dichiarazione di voto favorevole.

Distinti saluti.

Il dirigente responsabile

(Ing. Giovanni Mona)

G. Mona

Cat.	
Prot. N.	6264



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1.

DISEGNO DI LEGGE

«Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale»

Esaminato nella seduta del 13.10.1994. Parere favorevole condizionato.

Relatore V. Savino

Ottobre 1994

---

Parere n. 184/V

Relazione

Testo Giunta con a fronte emendamenti proposti dalla 5ª Commissione

Oggetto: disegno di legge "Accordo di programma per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi nei settori industriale e artigianale, attivanti immediatamente livelli occupazionali di almeno 50 dipendenti per unità produttiva".

Relazione.

Il fine del disegno di legge in esame è di favorire, in un periodo di crisi occupazionale acuta, nuovi insediamenti industriali o artigianali sul territorio, riconoscendo autonomia e responsabilità ai Comuni interessati (gestori dei propri territori) e semplificando le procedure, con particolare riferimento alle situazioni di mancanza di aree ~~idonee~~ che siano idonee a recepire gli insediamenti di dimensione significativa e siano rispondenti alle previsioni degli strumenti urbanistici in vigore.

E' noto che le procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici o di loro varianti, necessarie per gli insediamenti produttivi programmati, risultano lunghe e complesse, non compatibili con i tempi stretti della esigenza-utilità di realizzare i complessi produttivi.

La rinuncia all'esecuzione relativa, per la lunghezza dei tempi procedurali e le difficoltà burocratiche, costituisce danno grave all'economia, non sopportabile.

In base a queste premesse, il disegno di legge prevede la possibilità di ricorrere allo strumento legislativo dell'accordo di programma disciplinato dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, che consente tempi rapidi per l'individuazione delle aree interessate agli interventi, che, comportando occupazione di non trascurabile livello quantitativo, nella sostanza devono intendersi rispondenti a requisiti di pubblico interesse, ai fini produttivi e occupazionali.


L'accordo di programma, che deve essere proposto dai Sindaci dei Comuni interessati, dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale; ratificato dal Consiglio Comunale, comporta variante allo strumento urbanistico vigente.

Il disegno di legge prevede particolari condizioni per la conclusione dell'accordo di programma:

- la realizzazione di complessi produttivi industriali o artigiani, attivanti immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti per unità produttiva ;

- la mancanza, nell'ambito del territorio comunale interessato, di aree previste dallo strumento urbanistico vigente, idonee a recepire gli insediamenti produttivi programmati;
- la indispensabilità di ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività produttive (sempre con il limite, anche per l'ampliamento, dell'attivazione del livello occupazionale di 50 addetti, che costituisce condizione preliminare generale);
- la presenza nelle aree interessate agli interventi, oggetto dell'accordo di programma, delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza le stesse dovranno essere previste a carico del soggetto che realizza l'intervento, destinatario della concessione edilizia;
- la previsione nella concessione edilizia di idonea e formale garanzia che i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli immobili siano rispettati per periodi ~~rispettivamente~~ non inferiori rispettivamente a 5 e 10 anni.

Bari, 14 ottobre 1994.

Il relatore  
  
Cons. dott. Vito Savino



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4

## PARERE Nr.184/V

**D.D.L. "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale".**

### Seduta del 13 ottobre 1994

Presenti : Tedesco, Bruno, Albano, Dipietrangelo, Savino  
Segr. Comm/ne : Mona, Romanazzi

### **LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

- preso in esame il disegno di legge in oggetto;
- richiamata la discussione già tenuta in merito nella precedente seduta del 30.09.1994, durante la quale l'Assessore Fusillo ha illustrato finalità e struttura del ddl;
- condivisi tali finalità;
- ritenuto di apportare al testo della Giunta alcuni emendamenti migliorativi, come da testo a fronte allegato al presente voto;
- udite le dichiarazioni di voto;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

### **CONDIZIONATO**

all'introduzione degli emendamenti proposti come da testo a fronte allegato.

### **DESIGNA RELATORE SAVINO**

Il parere viene espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole: Tedesco, Bruno, Albano, Dipietrangelo, Savino

Contrario : (nessuno)

Astenuto : (nessuno)

Il Dirigente

(dott.ing Giovanni Mona)

Il Presidente

(dott. Alberto Tedesco)

TESTO DELLA GIUNTA

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA 5a COMMISSIONE

D.D.L.: Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale.

ARTICOLO UNICO

- 1) Al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale, i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della G.R. La <sup>decretazione</sup> ~~concessione~~ di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27 della legge 8 Giugno 1990 n.142, per la realizzazione di complessi produttivi ammessi a finanziamento regionale, statale o comunitario e che attivino livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti.
- 2) La sottoscrizione dell'accordo di programma, che sarà autorizzato dalla G.R., è ammissibile qualora lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee con destinazione specifica per le opere da realizzare o si rende necessario per l'ampliamento di strutture esistenti in aree non destinate alle attività produttive. Le aree interessate dagli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto proponente l'intervento.
- 3) Il soggetto proponente, con apposita convenzione da stipulare con il Comune interessato, dovrà garantire i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore rispettivamente a 3 e 10 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

..... dell'art.27....

.... per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti per unità produttiva.

.... dovrà essere ....

.... solo se....

.... sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue.....

....agli....

.... destinatario della concessione edilizia.

La concessione edilizia dovrà inoltre prevedere idonea e formale garanzia del destinatario della medesima che...

..... immobili siano mantenuti per periodi non inferiori rispettivamente a 5 e 10

\* modificato in Aug -

